

Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2005²,

decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione partecipa all'Associazione Memoriav in qualità di membro fondatore.

² Essa si fa rappresentare nell'Associazione Memoriav dalla Biblioteca nazionale svizzera, dall'Archivio federale svizzero e dall'Ufficio federale delle comunicazioni.

Art. 2

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari all'Associazione Memoriav nei limiti dei crediti stanziati.

² L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

Art. 3

Gli aiuti finanziari vengono erogati a condizione che:

- a. tutti i membri partecipino in misura adeguata al finanziamento dell'Associazione Memoriav;
- b. il mandato e le prestazioni dell'Associazione Memoriav siano fissati in modo vincolante in un accordo di prestazioni.

Art. 4

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ RS 101

² FF 2005 2953

